



DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

OGGETTO: AVVIO PROCEDURA D'UFFICIO DI CANCELLAZIONE DAL REGISTRO IMPRESE DI SOCIETA' DI PERSONE – ART. 3 DPR 247/04.

IL CONSERVATORE

VISTA la legge n. 580/93 per come modificata dalla legge 23/2010;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO il D.M. Sviluppo Economico 16 febbraio 2018 recante “Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale” che istituisce la “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia” avente sede legale in Catanzaro, Via Antonio Menniti Ippolito, n. 16 e sedi distaccate in Crotone, Via Antonio De Curtis n. 2 e Vibo Valentia, Piazza San Leoluca Complesso Valentianum;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 84 del 1 settembre 2022 avente ad oggetto “Consiglio Camerale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia: Nomina Componenti e convocazione primo Consiglio (Art. 10 D.M. n. 156/2011)”;

TENUTO CONTO che in data 3 novembre 2022 si è insediato il Consiglio della nuova Camera di Commercio di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia;

VISTA la determinazione del Presidente n. 37 del 02/08/2023 avente ad oggetto “Incarico Segretario Generale FF e nomina Conservatore del Registro delle Imprese” ratificata con D.G. n. 122 del 04/09/2023;

VERIFICATO che l'argomento in esame rientra nell'ambito delle proprie competenze;

VISTO l'articolo 3 c. 2 del D.P.R. n. 247/2004, ai sensi del quale il verificarsi di una delle circostanze quali la irreperibilità presso la sede legale, il mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi, mancanza del codice fiscale, la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi, la decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita comportano l'avvio della procedura di iscrizione d'ufficio della cancellazione dal Registro delle Imprese;

VISTA la circolare 3585/C del 14/06/2005 MAP;

VISTO l'art.40 del D.L. 16 luglio 2020, n.76 (“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”), così come convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi” ai sensi del quale *“Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall'articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro imprese, è disposto con determinazione del Conservatore;*

VISTO l'art.32 c.1 della L. 69 del 18/06/2009 in materia di trasparenza dell'attività amministrativa che dispone *“A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la*

pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”;

VISTO l’art. 8 c. 3 della legge 241/1990 che stabilisce: “*Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima*” e che, pertanto, nel rispetto del principio di buon andamento e trasparenza dell’attività amministrativa, la P.A. procedente può adeguatamente individuare forme di pubblicità alternative rispetto alla raccomandata A/R, tali da garantire comunque un’ampia conoscibilità dell’iter procedimentale avviato;

RITENUTO che la regola appena ricordata possa trovare applicazione anche nell’ipotesi di procedimento amministrativo avente il medesimo oggetto e destinato a una pluralità di imprese versanti nella stessa situazione di irregolarità, in quanto “...*il numero dei destinatari...*” rende la notificazione personale “*particolarmente gravosa*”;

VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante “Codice dell’Amministrazione Digitale” che, agli artt. 5-bis comma 1, 6 e 48, sancisce che le amministrazioni pubbliche adottino e comunichino atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e che, quindi, anche il provvedimento finale possa essere emanato in via cumulativa con provvedimento plurimo destinato alle imprese indicate;

CONSIDERATO che per tutte le imprese, esercitate in forma collettiva o individuale, è intervenuto da tempo l’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata valido, attivo e univoco al quale inoltrare le comunicazioni (D.L. n. 185/2008 e D.L. n. 179/2012);

VISTO l’art. 37 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) che prevede l’obbligo per tutte le imprese di comunicare telematicamente al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale;

RILEVATO che la notificazione tradizionale, a mezzo raccomandata A/R, non risulta essere una modalità efficace, non solo a fronte del predetto obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC/domicilio digitale, ma anche in termini di costi e perché spesso priva di effetti per irreperibilità dei destinatari;

TENUTO CONTO che periodicamente, l’Ufficio Registro Imprese provvede, anche attraverso gli strumenti messi a disposizione da Infocamere S.c.p.a., alla ricognizione delle imprese per le quali è possibile avviare l’accertamento delle circostanze di legge per la cancellazione d’ufficio;

RITENUTO che l’obiettivo di far conoscere l’avvio del procedimento possa essere adeguatamente conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e alla luce di strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell’ordinamento;

CONSIDERATO che l’Albo camerale della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia è *on-line* e consultabile in un’apposita sezione del sito internet istituzionale;

VALUTATO che anche il provvedimento finale possa essere notificato mediante le modalità seguite per la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 8 c. 3 della legge n. 241/1990, mediante la pubblicazione *on-line*;

RAMMENTATO che la finalità del Registro Imprese è quella di garantire la correttezza dei dati iscritti quanto più rispondenti alla realtà economica del territorio;

TENUTO CONTO che la cancellazione d’ufficio si configura come atto dovuto nella tenuta dell’ufficio del Registro Imprese;

VISTI gli elenchi allegati n. 1, 2 e 3, comprendenti complessivamente n. 95 società di persone, aventi sede nella provincia di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia per le quali sussistono i presupposti per la cancellazione d’ufficio ai sensi del D.P.R. n. 247/2004, art. 3, comma 1;

CONSIDERATO che solo una infima minoranza delle società in elenco è titolare di un domicilio digitale valido ed attivo iscritto nel registro imprese presso cui notificare l'avvio del procedimento di cancellazione;

RITENUTO non ragionevole notificare la comunicazione di avvio del procedimento secondo le modalità ordinarie della raccomandata postale a.r. in considerazione dei tempi richiesti e dei costi da sostenere; costi dovuti, tra l'altro, ad un inadempimento delle imprese stesse, che hanno omesso di iscrivere o di mantenere attivo il proprio domicilio digitale nel Registro delle Imprese contravvenendo a una precisa disposizione di legge (DL n.179/2012, conv. in L. n.221/2012);

VALUTATO, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, che la **pubblicazione all'albo camerale** informatico della comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio dal registro imprese ex D.P.R. 247/2004, unitamente all'elenco delle imprese destinatarie della comunicazione per un congruo periodo di tempo, da quantificarsi in **45 giorni** (art. 3 c. 3 del citato D.P.R. 247/2004) e la contestuale **pubblicazione nel sito** camerale consentano di diffondere adeguatamente la notizia delle procedure avviate dall'ufficio e costituiscano, pertanto, valida ed efficace modalità di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 Legge n. 241/1990;

CONSIDERATO che tale modalità consente una considerevole riduzione dei tempi del procedimento, venendo meno la necessità di attendere i termini di recapito e restituzione della ricevuta di ritorno, assicurando così un più celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro delle Imprese a beneficio dell'intero sistema della pubblicità d'impresa;

RITENUTO necessario in ogni caso inviare via Pec la comunicazione alle imprese che hanno un valido domicilio digitale iscritto nel Registro delle Imprese;

RITENUTO opportuno che ci si avvalga dei servizi massivi di apertura protocolli di avvio e di cancellazione resi disponibili dalla società in house Infocamere Scpa;

TENUTO CONTO che ad oggi non sono ancora disponibili le specifiche tecniche per predisporre la pratica "d'ufficio" e che Unioncamere nazionale ha preso accordi con gli enti interessati dalla comunicazione unica (Inps, Inail, Agenzia delle entrate) al fine di trasmettere gli elenchi delle imprese cancellate in modo massivo;

RITENUTO opportuno informare Ordini Professionali e Associazioni di categoria della procedura avviata;

VALUTATO che è sempre possibile presentare apposito ricorso al Giudice del Registro delle imprese avverso il provvedimento del Conservatore, oltre che poter avviare – ove ne ricorrano i presupposti – la procedura di cancellazione d'ufficio dell'iscrizione ai sensi dell'art. 2191 c.c.;

SENTITO il coordinatore dei responsabili dell'Ufficio Registro Imprese della Provincia di Catanzaro Crotone Vibo Valentia, Dr. Lorenzo Procopio ed acquisito il suo favorevole parere;

RITENUTA la propria competenza in merito;

DETERMINA

1. di avviare il procedimento ad oggetto la cancellazione d'ufficio dal Registro Imprese delle **società di cui agli allegati elenchi n. 1, 2 e 3** in quanto non più operative ai sensi del D.P.R. n. 247/2004 art. 3;
2. che le notifiche della comunicazione di avvio del procedimento avvengano mediante **pubblicazione** della lettera standard e degli elenchi delle imprese destinatarie della comunicazione per la durata **di 45 giorni** nell'albo camerale informatico e nell'apposita sezione del sito internet istituzionale della Camera di commercio di Catanzaro Crotone

Vibo Valentia ed in ogni caso di inviare via Pec alle società dotate di valido domicilio digitale;

3. di assegnare il medesimo termine di 45 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, per il deposito di eventuali memorie finalizzate al mantenimento dell'iscrizione;
4. che il presente provvedimento, la lettera standard di avvio del procedimento e l'elenco delle imprese interessate siano inoltre disponibili in modo permanente nel sito internet della Camera di commercio di Catanzaro Crotona Vibo Valentia nelle sezioni "Registro delle imprese" e "Procedimenti d'ufficio";
5. di dare pubblicità dell'avvio del procedimento anche attraverso la creazione di un protocollo d'ufficio su ogni posizione interessata avvalendosi delle procedure massive approntate dalla società Infocamere Scpa;
6. di rafforzare la conoscibilità dell'avvio del procedimento anche con trasmissione di apposita comunicazione agli Ordini Professionali ed Associazioni di categoria della provincia;
7. di adottare - decorso il termine di 45 gg dalla scadenza dell'affissione - provvedimento motivato di cancellazione del Conservatore del R.I., da pubblicare in Albo camerale per i successivi trenta (30) giorni, delle posizioni che non abbiano richiesto giustificata interruzione del procedimento ovvero risultino successivi atti o fatti incompatibili con la prosecuzione della procedura;
8. di stabilire che il termine di quindici (15) gg. per ricorrere al Giudice del Registro avverso la cancellazione decorra dalla scadenza del predetto termine di 30 gg.;
9. di avvalersi delle procedure massive approntate dalla società Infocamere Scpa per la conseguente cancellazione dal registro elettronico con gli effetti estintivi previsti dal codice civile;

IL CONSERVATORE
(Dott. Ciro Di Leva)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)